

STATUTO

Atto costitutivo del 16.9.1987 n. 60796/9735 rep. dr. Salvini.
Modificato in sede di Assemblee Straordinarie dei Soci
del 13/07/1995, 15/07/1996, 14/07/1997, 17/06/1998,
16/07/2002, 20/07/2006, 07/07/2010, 09/10/2014 e 04/11/2015

Articolo 1 - Costituzione

Ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, senza scopi di lucro, un'Associazione sotto la denominazione:

ISTITUTO DI CENTROMARCA PER LA DIFESA E L'IDENTIFICAZIONE DEI MARCHI AUTENTICI E PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

in forma abbreviata: "INDICAM"

Articolo 2 - Scopo

Scopo dell'Associazione è la promozione, l'organizzazione e l'attuazione di qualsiasi iniziativa che tenda ad evitare la contraffazione dei diritti di proprietà industriale e dei prodotti, compreso lo sviluppo e la diffusione di tecnologie atte ad ostacolare ogni attività di contraffazione comunque intrapresa, per eventualmente fornire anche certificazioni di autenticità a garanzia degli acquirenti. Altresì lo scopo è la ricerca, lo studio e la definizione dei fenomeni di violazione nei settori di largo consumo.

Per il raggiungimento del proprio scopo, l'Associazione opera in collegamento con "Centromarca - Centro di Studi e Coordinamento tra Industrie di Beni di Consumo" e può:

- a) promuovere iniziative di ogni genere anche per l'elaborazione di progetti politico-legislativi da presentare alle competenti autorità in sede sia politica sia amministrativa, mantenendo i contatti con le predette autorità per favorirne l'esame, la discussione e la successiva approvazione;
- b) contribuire alla stipulazione ed all'attuazione, nei limiti delle proprie competenze e possibilità, di accordi su base internazionale;
- c) promuovere scambi di informazioni tra gli Associati ed attuare ogni altra iniziativa utile agli Associati stessi in relazione alla "lotta contro la contraffazione";
- d) promuovere campagne di sensibilizzazione e di informazione verso tutte le persone e tutti i settori di attività comunque interessati alla tutela dei diritti di proprietà industriale (produttori, commercianti, consumatori) e verso i rappresentanti del pubblico potere, in modo da favorire il loro impegno nel combattere e, per quanto possibile, ridurre od eliminare il fenomeno delle contraffazioni;
- e) diffondere la conoscenza dei sistemi e delle tecnologie più avanzate per la difesa dalla contraffazione, favorendone l'adozione generalizzata nei modi più efficaci.

Tutte le attività di cui sopra sono indicate in via meramente esemplificativa e pertanto l'Associazione può programmare e realizzare tutte le iniziative che l'Assemblea od il Consiglio Direttivo riterranno utili o necessarie per il raggiungimento degli scopi associativi.

L'Associazione può altresì partecipare in società, enti ed associazioni italiane o straniere aventi, direttamente od indirettamente, oggetto analogo od affine al proprio.

Articolo 3 - Sede

L'Associazione ha sede in Milano.

Articolo 4 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 5 - Associati

Possono far parte dell'Associazione persone fisiche o giuridiche, appartenenti ai seguenti gruppi di attività:

- A- Imprese - industriali o commerciali - titolari e/o utilizzatrici autorizzate di diritti di proprietà industriale (indicati come IMPRESE);
- B - Associazioni d'impresa di ogni categoria merceologica; Enti o Istituti impegnati nella ricerca in campo micro e macro economico, giuridico, sociale e tecnologico interessati alle problematiche della contraffazione, fondazioni o associazioni di tutela patrimoni artistici, fondazioni o associazioni di tutela della proprietà industriale (indicati come ASSOCIAZIONI);

- C - Produttori e distributori di sistemi e tecnologie anticontraffazione, aziende e professionisti specializzati nelle tecnologie di contrasto online delle violazioni di diritti di proprietà industriale(indicati come TECNOLOGIE);
- D - Aziende di consulenza, Professionisti, Studi legali e brevettuali, operanti nell'area della proprietà intellettuale e della sua gestione (indicati come CONSULENZA PROFESSIONALE);
- E - Aziende e professionisti specializzati in servizi investigativi e logistici per l'anticontraffazione (indicati come SERVIZI INVESTIGATIVI E LOGISTICI);

Gli Associati si dividono in quattro categorie:

- 1) **FONDATORI**
Sono Associati Fondatori: MERLONI ELETTRODOMESTICI, CENTROMARCA e INDICOD che, partecipando all'iniziativa, hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione (16 settembre 1987 n. 60796 notaio Salvini in Milano);
- 2) **ORDINARI**
Sono Associati Ordinari gli appartenenti al predetto gruppo A), con l'eccezione di quelli che appartengono alla categoria Fondatori di cui sopra;
- 3) **TERZI**
Sono Associati Terzi gli appartenenti ai predetti gruppi B), C), D), E), con l'eccezione di quelli che appartengono alla categoria Fondatori di cui sopra;
- 4) **ASSOCIATI D'ONORE**
Sono Associati d'onore gli Enti cui venga riconosciuta tale qualifica dall'Assemblea.

Tutti gli Associati hanno diritto di voto, tranne gli Associati d'onore.

Gli Associati d'onore sono esentati dalle obbligazioni di cui al successivo art. 9.

Articolo 6 - Modalità di associazione

Per aderire all'Associazione, l'interessato deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, fornendo tutti quei dati informativi che verranno richiesti al fine di permettere la migliore valutazione del richiedente e dell'attività dallo stesso effettivamente svolta.

Prima di ottenere l'ammissione il richiedente deve aver dichiarato di conoscere il presente Statuto e di accettare, senza riserve, le disposizioni e gli obblighi tutti in esso stabiliti, ivi compreso l'impegno al pagamento della quota di iscrizione e del contributo associativo annuo fissati dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

L'ammissione dei nuovi Associati avviene a seguito di formale deliberazione del Consiglio Direttivo, che non è tenuto a motivare le proprie decisioni.

Articolo 7 - Obblighi degli Associati

Gli Associati si obbligano:

- a. all'osservanza del presente Statuto, del Codice Etico e delle deliberazioni regolarmente adottate dai competenti organi associativi;
- b. a corrispondere all'Associazione i contributi previsti al successivo art. 9, fatta salva l'esclusione di cui all'ultimo paragrafo dell'art. 5;
- c. a seguire le indicazioni emanate dalla Associazione ed a non assumere iniziative che possano comunque essere contrastanti con gli scopi dell'Associazione;
- d. ad astenersi da qualsiasi comportamento od iniziativa che possa essere in contrasto con l'attività e con gli scopi dell'Associazione;
- e. a comunicare all'Associazione ogni mutamento che dovesse avvenire nella propria attività, forma, denominazione sociale, sede ed in altri elementi specifici contenuti nelle informazioni originariamente comunicate al fine di ottenere l'ammissione.

Articolo 8 - Perdita della qualifica di Associato

La qualifica di Associato permane per tutta la durata dell'Associazione, fatti salvi i seguenti casi:

- a) **DIMISSIONI**
Ogni Associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione con lettera raccomandata A. R. da spedire entro il 31 maggio di ogni anno.
Le dimissioni divengono efficaci solamente al termine dell'anno in cui sono state validamente rassegnate o dell'anno successivo se il termine di preavviso non è stato rispettato; nel periodo di preavviso permangono tutti gli obblighi associativi.
Il termine di preavviso è abolito nel caso in cui le dimissioni siano determinate da fatti concernenti l'assetto societario e proprietario dell'Associato. Restano per l'Associato tutti gli obblighi associativi assunti per l'anno in corso.
- b) **ESCLUSIONE**

L'esclusione dell'Associato è deliberata dal Consiglio Direttivo in qualsiasi momento e con effetto immediato, specie:

- in caso di cessazione o di mutamento nell'attività esercitata dall'Associato, che rendano incompatibile la sua appartenenza all'Associazione;
- in caso di fallimento, di concordato preventivo e di amministrazione controllata.

La decisione di esclusione dall'Associazione, assunta dal Consiglio Direttivo, è inappellabile.

c) ESPULSIONE

L'espulsione dell'Associato è deliberata dall'Assemblea, su conforme proposta del Consiglio Direttivo, in qualsiasi momento, a seguito di gravi inosservanze degli obblighi assunti all'atto dell'ammissione all'Associazione, ivi compreso il mancato pagamento dei contributi associativi annui.

Contro il provvedimento di espulsione, notificato all'Associato mediante lettera raccomandata A. R., è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri di cui al successivo art. 19, da presentare entro quaranta giorni dalla data del ricevimento della comunicazione.

La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile.

Nei casi di esclusione e di espulsione, l'Associato rimane obbligato al pagamento del contributo associativo per tutto l'anno sociale nel corso del quale l'esclusione e l'espulsione si sono verificate.

L'Associato, comunque recedente o cassato, perde ogni diritto sull'utilizzo di quanto di pertinenza e/o di proprietà dell'Associazione.

Articolo 9 - Quote di ammissione e contributi annui

Al momento dell'ammissione, ogni Associato è tenuto a versare l'ammontare della quota fissa di ammissione ed il contributo associativo annuo, come annualmente determinati dall'Assemblea ordinaria su conforme proposta del Consiglio Direttivo; l'entità iniziale della quota fissa di ammissione e del contributo associativo annuo, se non sono indicate nell'atto costitutivo dell'Associazione, vengono validamente fissate con deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo nella sua prima valida riunione.

La quota fissa di ammissione ed il contributo associativo annuo non sono trasmissibili né rivalutabili.

Il contributo associativo annuo viene determinato con le seguenti modalità:

- a) entro il 31 Maggio di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone un preventivo di gestione, indicando l'ammontare complessivo delle spese che si presume debbano essere sostenute e correlativamente delle entrate che si ritengono necessarie per conseguire il pareggio economico.
Sulla base di tali elementi, l'Assemblea determina l'ammontare del contributo associativo annuo da richiedere agli Associati.

I criteri per la determinazione e per la ripartizione dei contributi annui tra gli Associati sono determinati dall'Assemblea in relazione ai parametri che saranno individuati dal Consiglio Direttivo;

- b) il versamento dei contributi annui deve essere eseguito dagli Associati al più tardi entro sessanta giorni dalla data della richiesta a seguito di conforme deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo, che è autorizzato a richiedere i contributi anche in via anticipata, fatta salva la successiva ratifica definitiva da parte dell'Assemblea.

Trascorsi altri trenta giorni dal suddetto termine, l'Associazione può procedere al recupero in via giudiziale, fatto salvo comunque quanto stabilito al punto c) dell'art. 8.

Su delibera del Consiglio Direttivo l'Associazione può ricevere elargizioni e contributi da chiunque versati.

Articolo 10 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Segretario Generale;
- 5) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 6) il Collegio dei Probiviri.

Articolo 11 - Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati, in regola con il versamento dei contributi associativi annui, nelle persone dei loro legali rappresentanti, i quali possono di volta in volta conferire delega scritta ad altra persona, purché sia funzionario alle dirette dipendenze della stessa struttura.

Tutti gli Associati possono farsi rappresentare all'Assemblea da altri Associati, mediante delega scritta, apposta anche in calce all'avviso di convocazione.

Ogni Associato non può portare più di tre deleghe.

Ciascuno degli Associati, con la sola eccezione degli Associati d'onore, ha diritto ad un voto.

Gli Associati d'onore, pur non avendo diritto di voto, possono presentare raccomandazioni, esprimere pareri e, su esplicita autorizzazione del Presidente dell'Assemblea, intervenire nelle discussioni a scopo consultivo.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il mese di Novembre.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo tutte le volte che lo si ritenga necessario od opportuno, ovvero quando ne venga fatta richiesta da tanti Associati che rappresentino almeno un terzo del totale dei voti disponibili.

L'Assemblea ordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- a) preventivo di gestione e sul bilancio consuntivo annuale;
- b) determinazione dell'entità sia della quota fissa di ammissione sia dei contributi associativi annui e dei criteri per la loro ripartizione tra gli Associati;
- c) nomina dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- d) programmi delle attività dell'Associazione;
- e) riconoscimento successivo della qualifica di Associato "Fondatore";
- f) espulsione di Associati;
- g) tutti quegli altri argomenti sottoposti dal Consiglio Direttivo o sottoposti da tanti Associati che rappresentino almeno un terzo del totale dei voti disponibili.

L'Assemblea straordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- 1) modificazioni dello Statuto dell'Associazione;
- 2) scioglimento dell'Associazione e devoluzione dell'eventuale eccedenza attiva emergente dal patrimonio associativo.

Articolo 12 - Convocazione e costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea degli Associati, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Consiglio Direttivo, e per esso dal Presidente, mediante spedizione di lettera raccomandata o di email con casella PEC a ciascun Associato almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza, con indicazione del giorno, dell'ora e del luogo e dell'elenco degli argomenti da trattare.

La stessa lettera o email PEC può prevedere la data per l'eventuale seconda adunanza, qualora la prima andasse deserta.

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti Associati aventi diritto a voto che, in proprio o per delega, rappresentino più della metà dei voti spettanti agli Associati aventi diritto a voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati, aventi diritto a voto, intervenuti in proprio o per delega.

Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti ed aventi diritto a voto.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo potrà essere composto da un minimo quindici ad un massimo di ventuno membri, eletti dall'Assemblea e scelti tra i rappresentanti appartenenti alle categorie degli Associati Fondatori, degli Associati Ordinari e Terzi; stante il numero massimo come sopra indicato, e le quote indicate all'art. 13, nel dettaglio i membri del Consiglio Direttivo potranno essere rappresentati da un minimo di dieci ed un massimo di quattordici Consiglieri per gli appartenenti al gruppo A) di cui all'art. 5 del presente Statuto; un minimo di due ed un massimo di quattro Consiglieri dovranno essere indicati dagli appartenenti al gruppo D) di cui all'art. 5 del presente Statuto; un massimo di due Consiglieri dovranno essere indicati dagli appartenenti del Gruppo B) di cui all'art. 5 del presente Statuto. Gli altri Consiglieri dovranno essere indicati dagli appartenenti ai gruppi C) ed E) di cui all'art. 5 del presente Statuto, in modo che ognuno dei predetti gruppi sia rappresentato.

La proposta all'Assemblea sul numero dei membri del Consiglio Direttivo viene deliberata nel corso dell'ultima seduta del Consiglio Direttivo precedente la scadenza del mandato.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per tre esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili.

La durata della carica si intende per il periodo intercorrente tra l'Assemblea annuale ordinaria che provvede alla nomina e l'Assemblea annuale ordinaria del secondo anno successivo a quello in cui la nomina è avvenuta.

Qualora nel corso del triennio venissero a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più componenti il Consiglio Direttivo, gli altri provvederanno sollecitamente alla loro sostituzione, cooptando nel Consiglio il primo candidato non eletto nel corso delle precedenti votazioni, appartenente al medesimo gruppo cui appartiene il componente da sostituire. Nell'impossibilità di applicare tale criterio la sostituzione verrà effettuata mediante cooptazione approvata in Consiglio Direttivo, nel rispetto dei principi fissati nel primo comma del presente articolo, in modo tale da rispettare gli interessi e la rappresentatività dei gruppi appartenenti all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre procedere, nel corso del mandato triennale, alla cooptazione di un rappresentante tra gli appartenenti al Gruppo A, di cui all'art. 5 del presente Statuto, con votazione favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.

I nuovi membri del Consiglio Direttivo così nominati restano in carica sino alla scadenza del mandato triennale in corso.

Se per qualsiasi ragione viene a mancare la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio si intende decaduto e deve essere senza indugio convocata l'Assemblea ordinaria degli Associati perché provveda alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

La carica di componente il Consiglio Direttivo è gratuita.

Articolo 14 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- a) elegge il Presidente, scegliendolo tra i membri nominati dalla categoria degli Associati Fondatori ed Ordinari;
- b) elabora, per essere sottoposto all'Assemblea ordinaria, il programma di massima delle attività dell'Associazione;
- c) attua il programma approvato dall'Assemblea, provvedendo a tutte le iniziative necessarie ed opportune;
- d) predispose il preventivo di gestione ed il bilancio consuntivo annuale dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea annuale ordinaria, proponendo anche l'entità della quota di ammissione e del contributo associativo annuo.
Il bilancio consuntivo annuale, formato ed approvato con le modalità stabilite dallo Statuto, che è composto da Stato Patrimoniale e da Conto Economico, ha valore di rendiconto economico e finanziario;
- e) esamina le domande di ammissione all'Associazione e delibera in merito alle stesse;
- f) svolge tutte le attività e compie tutte le azioni necessarie per l'organizzazione ed il buon funzionamento dell'Associazione, compresa l'eventuale assunzione di personale dipendente, da attuarsi dal Presidente;
- g) delibera sulla proposta del numero dei membri del Consiglio Direttivo per il mandato successivo.

Articolo 15 - Convocazione e validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce, a seguito di avviso di convocazione spedito dal Presidente o da persona da lui incaricata almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, presso la sede dell'Associazione od in altro luogo così come di volta in volta precisato, con indicazione degli argomenti da trattare.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica ed il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei membri presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Articolo 16 - Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri proposti dalla categoria degli Associati Fondatori e degli Associati Ordinari.

Con la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, il Presidente ha la firma sociale per tutti gli atti sociali, per il rilascio di deleghe e di procure, per la gestione dell'Associazione e per ogni relazione con gli istituti di credito.

Presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e provvede a svolgere tutti i compiti previsti dal presente Statuto. Il Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo, può nominare da uno a tre Vice-Presidenti scelti tra gli stessi componenti il Consiglio Direttivo, ai quali, a sua scelta, può delegare specifici poteri per la rappresentanza dell'Associazione e per determinati compiti operativi.

Il Presidente, in conformità alle delibere del Consiglio Direttivo, assume tutto il personale, che da lui dipende.

Articolo 17 - Segretario Generale

Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario Generale, anche in persona estranea al Consiglio medesimo.

Al Segretario Generale è affidato il compito di assicurare, sotto il controllo del Presidente ed in base alle direttive impartite dal Consiglio Direttivo, il funzionamento ordinario dell'Associazione.

I suoi compensi sono fissati dal Presidente, sentito il parere sia del Consiglio Direttivo sia, anche in via breve, del presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 18 - Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico

Il Collegio dei Revisori dei Conti, quando previsto, è composto da tre membri effettivi, nominati dall'Assemblea ordinaria preferibilmente uno per ciascuna delle tre categorie di cui ai punti 1, 2 e 3 contenuti nell'articolo 5 del presente Statuto, e da due supplenti.

Spetta all'Assemblea degli Associati nominare il presidente del Collegio e determinare l'eventuale compenso annuo a favore dei membri effettivi del Collegio.

La carica di Revisore è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Il Collegio, i cui componenti durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, ha il compito di controllare la contabilità ed i bilanci consuntivi dell'Associazione.

Il Collegio predispone annualmente la propria relazione, da presentare all'Assemblea ordinaria degli Associati, sul bilancio consuntivo al 31 Dicembre di ogni anno, documento che deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo e consegnato al Collegio in tempo utile, ma comunque sempre almeno venticinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea annuale ordinaria.

In alternativa l'Assemblea potrà decidere, su proposta del Consiglio, di affidare i compiti e le funzioni del Collegio ad una Società di revisione esterna o ad un Revisore Unico.

Articolo 19 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, tutti eletti dall'Assemblea ordinaria degli Associati, rimane in carica per due esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Collegio così eletto nomina al suo interno il proprio Presidente.

Su eventuale indicazione non vincolante formulata dal Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Probiviri sono scelti fra persone - non associate - di specchiata moralità, di notoria professionalità e di riconosciuto prestigio personale.

Non possono essere nominati membri del Collegio dei Probiviri:

- i componenti il Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- il Segretario Generale dell'Associazione;
- i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri è chiamato a giudicare, con competenza esclusiva ed inappellabile, sulle eventuali controversie e sulle materie tutte previste dal presente Statuto o comunque verificatesi nell'ambito dell'Associazione, dei suoi Organi, dei suoi Associati e tra gli Associati medesimi.

Il Collegio dei Probiviri decide secondo equità come arbitro semplice ed irrituale, con dispensa da ogni formalità e vincolo di procedura e con dispensa anche dal deposito del lodo di cui all'articolo 825 C. P. C., sempreché sia garantita alle parti ogni più ampia facoltà difensiva.

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza dei voti.

Articolo 20 - Scioglimento

L'Assemblea straordinaria, che deliberi lo scioglimento dell'Associazione, deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri. L'eventuale eccedenza attiva risultante nel patrimonio associativo sarà devoluta a favore di altre Associazioni con finalità analoghe o aventi fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 662/97, fatte salve diverse disposizioni in materia.